

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

FATTI DI CAUSA

1. - La controversia concerne l'affidamento e la collocazione privilegiata della minore Gi.Te., nata il 6 marzo 2013, a seguito di una convivenza more uxorio intercorsa tra Ge.Te. e Cr.Mo., nonché la regolamentazione del diritto di visita.

Con l'ordinanza n. 2947/2025 questa Corte ha cassato con rinvio il decreto della Corte d'Appello di Napoli n. 1378/2023 che aveva accolto il reclamo proposto da Cr.Mo. e disposto l'affido condiviso della minore con collocazione privilegiata presso la madre in Napoli con le susseguenti statuizioni.

Ge.Te. con ricorso ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il giudizio di reclamo avverso il decreto del Tribunale emesso il 4.6.2023, chiedendo, alla luce del principio di diritto espresso dal Supremo Collegio, la conferma del detto decreto e, per l'effetto, di disporre nuovamente l'affido superesclusivo della minore Gi.Te. al padre, con definitiva collocazione della stessa presso il suo domicilio in Torino e di confermare il calendario delle frequentazioni della minore con la madre Cr.Mo. secondo quanto riportato del decreto del 14/04/2023, nonché di confermare a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore nella misura di Euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli.

Dal canto suo Cr.Mo. ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa presso la madre in Napoli con modalità di visita per il padre analoghe a quelle previste dal Tribunale per la madre, stabilendo un assegno di mantenimento a carico del padre proporzionale ai redditi dello stesso.

La Corte di appello di Napoli, all'esito del giudizio di rinvio, ha così statuito quanto all'affidamento ed alla collocazione privilegiata "a) in riforma del decreto emesso in data 4.6.23 dal Tribunale di Napoli dispone il collocamento privilegiato della minore Gi.Te. presso l'abitazione materna in Napoli e l'affido della predetta con la medesima decorrenza ai Servizi Sociali del Comune di Napoli affinché gli stessi, sentiti i genitori, decidano di volta in volta, ove permanga il conflitto, su tutte le questioni afferenti all'istruzione, alla salute ed alla educazione della minore e predispongano un calendario di incontri (almeno due volte al mese e per un periodo non inferiore a sei mesi) da svolgere, con l'assistenza di un neuropsichiatra infantile, individuato dagli stessi Servizi Sociali, separatamente con la minore e con entrambi i genitori al fine di evidenziare ogni anomalia che dovesse emergere in ordine ai rapporti tra ciascuno dei genitori e la minore e di conseguenza individuare i provvedimenti ritenuti più consoni all'interesse della minore;" ha, quindi disciplinato l'esercizio del diritto di visita e frequentazione padre/figlia e posto a carico del padre un assegno di mantenimento di Euro 300,00, oltre ISTAT, da corrispondere alla madre per il mantenimento della figlia e le spese straordinarie al 50%, compensando, infine, le spese di giudizio tra le parti per tutti i gradi.

Ge.Te. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione del decreto con tre mezzi, illustrati con memoria. Cr.Mo. ha resistito con controricorso e memoria. Il curatore speciale, avvocato Carlo Penna, è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.- Preliminarmente, tenendo in considerazione quanto esposto nella memoria della controricorrente, reputa il Collegio insussistente l'ipotesi di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., sia con riferimento al Presidente dell'odierno collegio giudicante che al Consigliere relatore (che nel ricorso deciso con l'ordinanza n. 2947/2025, depositata il 06/02/2025 ebbero la medesima veste quali membri di quel collegio). Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno stabilito che quando sia impugnata per cassazione una sentenza pronunciata in sede di rinvio, il collegio giudicante può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, in quanto tale

partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (Cass. Sez. U. n. 24148/2013, che ha in tal modo abbandonato il precedente orientamento - di cui fu espressione Cass. Sez. U. n. 13714/1991, - il quale escludeva l'obbligo di astensione nelle sole ipotesi di cassazione per error in procedendo, ammettendole invece nell'ipotesi di cassazione per error in iudicando; nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 17672/2025; Cass. n. 16645/2025; Cass. n. 15525/2025; Cass. n. 1542/2021; Cass. n. 14655/2016 ed altre conformi).

3.- Il ricorso è articolato in tre motivi.

3.1.- Il primo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter, 337 quater c.c. e artt. 244, 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per erronea valutazione dell'interesse superiore del minore e della bigenitorialità, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa la cessazione delle condotte ostruzionistiche della madre e la conseguente modifica del collocamento della minore.

3.2.- Il secondo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter c.c., 244, 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per erronea valutazione delle risultanze della CTU e delle relazioni psicologiche.

3.3.- Il terzo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazione degli artt. 91e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per erronea compensazione delle spese di lite.

4.- Il ricorso va disatteso.

4.1.- Le prime due censure, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondate.

Sul punto giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 24155/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa

applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 640 del 14.1.2019).

Il ricorrente, sotto l'egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, tenta in realtà di sollecitare questa Corte di

legittimità a una rivisitazione della quaestio facti tramite la rilettura degli atti istruttori per accreditare un diverso apprezzamento dei presupposti fattuali che legittimano l'adozione delle misure in tema di collocazione privilegiata della minore e la regolamentazione del diritto di frequentazione e propone censure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante l'area di cognizione del giudice di legittimità.

4.2.- Come già ricordato, il presente giudizio segue alla cassazione con rinvio disposta con l'ordinanza n. 2947/2025.

In particolare, questa Corte nel pronunciare la cassazione con rinvio, dopo avere ricordato i principi nazionali ed eurounitari che informano la materia, aveva affermato, tra l'altro, che "La decisione impugnata non ha dato retta applicazione ai principi espressi perché, una volta prese in esame le dichiarazioni della minore, avrebbe dovuto vagliare in maniera complessiva e non atomistica tutti gli altri fattori a sua conoscenza per determinare il concreto interesse del minore e non lo ha fatto, pur avendo dato atto della permanenza del livello conflittuale e del permanere delle criticità relazionali già accertate in primo grado - e non smentite da alcuna positiva evenienza nonostante il tempo trascorso- e avrebbe dovuto valutare le possibili ripercussioni sulla minore della modifica richiesta e la congruità ed adeguatezza della misura da adottare. Risulta, invero, errata la identificazione del superiore interesse della minore con la volontà da questa espressa, ove - come nel caso in esame - la valutazione sia stata compiuta decontestualizzandola da tutti gli altri fattori rilevanti che il giudice deve necessariamente prendere in considerazione, ai fini della adozione delle misure idonee a creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita del genitore pregiudicato, nel caso in cui si controverta del diritto del minore alla bigenitorialità fortemente ostacolata da continue condotte manipolative e ostruzionistiche di uno dei due genitori avverso l'altro nell'ambito di un contesto familiare conflittuale".

Orbene, a fronte del dictum così formulato, si osserva che in sede di rinvio la Corte di appello ha compiuto una valutazione aggiornata e complessiva dei rapporti intercorrenti tra le parti e tra la minore ed i genitori, di cui ha dato conto nel provvedimento impugnato. Ha, infatti, ritenuto di confermare l'affidamento ai Servizi Sociali e di collocare prevalentemente la minore presso la madre in Napoli, sul rilievo che "l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto"; ed ha affermato che "alla luce degli elementi istruttori su evidenziati, da un lato, ad oggi, non si rinvencono condotte della Cr.Mo. manipolative ed ostruzionistiche che di fatto impediscono alla figlia di godere a pieno del suo diritto alla bigenitorialità, dall'altro, non emergono circostanze che inducono ad affermare che sia venuta meno l'accesa conflittualità dei genitori e il reciproco e

dannoso - per la minore -sentimento del mancato riconoscimento del ruolo genitoriale; è, invece, da ritenersi fisiologico, stante la lontananza, il mutato rapporto - del quale si è lamentato il Ge.Te. - con la figlia Giorgia rispetto al periodo in cui viveva con lo stesso a Torino" ed ha, quindi, ravvisato la non contrarietà all'interesse della minore dell'attuale collocamento presso la residenza materna, ove la medesima minore ha manifestato la volontà di vivere.

Questa statuizione è stata opportunamente accompagnata dall'adozione di misure adeguate volte ad "arginare il rischio di dannose conseguenze sul percorso evolutivo della minore derivanti dal succitato conflitto della coppia genitoriale nonché al fine di evitare il ripetersi dei predetti comportamenti ostruzionistici della Cr.Mo." e la Corte di appello a tal fine ha disposto "non solo l'affido di Giorgia ai Servizi Sociali del Comune di Napoli affinché gli stessi, sentiti i genitori, decidano di volta in volta, ove permanga il conflitto, su tutte le questioni afferenti all'istruzione, alla salute ed alla educazione della minore, ma altresì ritenuto opportuno che i Servizi Sociali predispongano un calendario di incontri (almeno due volte al mese e per un periodo non inferiore a sei mesi) da svolgere, con l'assistenza di un neuropsichiatra infantile, individuato dagli stessi Servizi Sociali, separatamente con la minore e con entrambi i genitori al fine di evidenziare ogni anomalia che dovesse emergere in ordine ai rapporti tra ciascuno dei genitori e la minore e di conseguenza di individuare i provvedimenti ritenuti più consoni all'interesse della minore" ed ha puntualmente disciplinato il diritto di frequentazione paterna e l'assegno di mantenimento in favore della figlia posto a carico del padre nei termini di cui al dispositivo.

La decisione assunta risulta immune dai vizi denunciati in quanto è stata adottata all'esito dell'accertamento complessivo ed all'attualità del quadro di relazioni tra le parti con cui risulta congruente.

In particolare, è stata evidenziata ed apprezzata (fol.8/9, decr. imp.) sia l'opzione manifestata dalla minore per la collocazione presso la madre, sia la circostanza che le "condotte della Cr.Mo. di cui dà atto l'impugnato decreto del Tribunale, risalenti all'anno 2021, non risultano reiterate, in particolare dopo il trasferimento della minore presso la residenza materna dal 15.6.2024", sia la circostanza che, come riferito dal padre, "l'esercizio del diritto di visita della minore nel periodo successivo all'emissione del provvedimento della Corte di appello, poi annullato dalla Suprema Corte, è stato regolarmente esercitato senza frapposizione di ostacoli ad opera di Cr.Mo.", sia la perdurante difficoltà di relazione tra i genitori.

La statuizione in concreto adottata risulta funzionale a garantire la continuità e l'assiduità della frequentazione paterna, che è risultata sicuramente positiva per la minore, attraverso un calendario predisposto al fine di bilanciare la distanza geografica tra le residenze dei genitori con l'esigenza di assicurare una soddisfacente relazione con il padre; inoltre è stato previsto l'intervento dei Servizi Sociali affinché "decidano di volta in volta, ove permanga il conflitto, su tutte le questioni afferenti all'istruzione, alla salute ed alla educazione della minore," e affinché "predispongano un calendario di incontri (almeno due volte al mese e per un periodo non inferiore a sei mesi) da svolgere, con l'assistenza di un neuropsichiatra infantile, individuato dagli stessi Servizi Sociali, separatamente con la minore e con entrambi i genitori al fine di evidenziare ogni anomalia che dovesse emergere in ordine ai rapporti tra ciascuno dei genitori e la minore e di conseguenza di individuare i provvedimenti ritenuti più consoni all'interesse della minore".

Si tratta di disposizioni che la Corte di merito ha opportunamente deliberato al fine di assicurare un valido sostegno alla genitorialità in vista dell'auspicabile superamento dei conflitti ancora esistenti ed al fine di evitare che questi ultimi possano riverberarsi sull'equilibrio psico/fisico della minore,

che ha mostrato in più occasioni e con continuità di essere affettivamente e positivamente legata ad entrambi i genitori.

Non si ravvisano pertanto né le denunciate violazioni di legge, né l'omessa motivazione e le prime due censure vanno respinte.

4.3.- Il terzo motivo va respinto, in quanto la statuizione sulle spese deve riguardare l'intero giudizio e la disposta compensazione non costituisce violazione del principio della soccombenza.

La Corte partenopea, invero, ha motivato circa la compensazione delle spese in ragione dell'esito alterno dei vari gradi di giudizio e del mutamento delle situazioni di fatto nell'evoluzione diacronica della vicenda giudiziaria e la decisione risulta immune da vizi, poiché non risulta violato il principio della soccombenza, così ribadendo che il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia

nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n.24502 del 17/10/2017; Cass. n. 26912 del 21/11/2020).

5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Oscuramento dati personali.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;

- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrente in Euro 4.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi nonché al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge;

- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto;

- Oscuramento dati personali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2026.